



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE CIVICO

(Art. 6 dello Statuto della Provincia)

Approvato con deliberazione consiliare n. 52/3 del 9 luglio 1993

**Vistato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 2 agosto 1993 con decisione n° 1354**

Sommario:

- Art. 1 Contenuto del Regolamento
- Art. 2 Gonfalone Provinciale
- Art. 3 Custodia del gonfalone
- Art. 4 Uso del gonfalone
- Art. 5 Partecipazione del gonfalone
- Art. 6 Collocazione del gonfalone
- Art. 7 Processioni religiose e cortei funebri
- Art. 8 Portagonfalone e scorta
- Art. 9 Bandiera Provinciale e sua esposizione
- Art. 10 Esposizione della bandiera nazionale con il gonfalone o bandiera della
Provincia
- Art. 11 Orario di esposizione
- Art. 12 Uso dello stemma
- Art. 13 Entrata in vigore del regolamento

Allegato "A"

Art. 1**(Contenuto del regolamento)**

1 Ai sensi dell'art. 6 - 1° comma, 2° periodo dello statuto della Provincia il presente regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone provinciale sia in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che richiedono la partecipazione dell'Amministrazione provinciale, sia per eventuali usi dello stemma ad altri fini, quali culturali, sportivi associazionistici ecc..

Art. 2**(Gonfalone Provinciale)**

1 Il gonfalone provinciale, emblema ufficiale storico della Provincia, regolarmente autorizzato ai sensi del R.D. 7 giugno 1943, n° 652, è rappresentato da un drappo rettangolare dal fondo rosso e frangia inferiore in oro con bordi in oro con blasonatura raffigurante spighe di grano con al centro una stella in oro ad 8 punte e il nome della Provincia di Campobasso.

Art. 3**(Custodia del gonfalone)**

1 Il gonfalone è custodito nella sala della Giunta Provinciale conservato in apposita custodia a bacheca la cui chiave è in consegna al vice Segretario Generale.

Art. 4**(Uso del gonfalone)**

1 Il gonfalone rappresenta la Provincia di Campobasso in tutte le manifestazioni civili, patriottiche e religiose, accompagnando il Presidente o chi lo rappresenta.
2 Le manifestazioni a fini patriottici e repubblicani sono assimilate alle pubbliche manifestazioni d'interesse generale della Provincia.

Art. 5**(Partecipazione del gonfalone)**

1 La partecipazione del gonfalone è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose indicate nell'Allegato "A" del presente regolamento.
2 Fuori dai casi sopra previsti, la partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni viene autorizzata di volta in volta dal Presidente, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali la Provincia è depositaria.

Art. 6

(Collocazione del gonfalone)

- 1 Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valore civile e militare.
- 2 Se alla cerimonia presenza in gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore al fianco del gonfalone del Comune ospitante.
- 3 Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.
- 4 Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa.

Art. 7

(Processioni religiose e cortei funebri)

- 1 Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà immediatamente il clero con l'ordine di rappresentanza come previsto al precedente art. 6, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico.
- 2 Nei cortei funebri il gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.

Art. 8

(Portagonfalone e scorta)

- 1 Il gonfalone sarà portato da apposito personale in alta uniforme.

Art. 9

(Bandiera Provinciale e sua esposizione)

- 1 La Provincia disporrà, oltre che del gonfalone, di bandiere provinciali riportanti i colori e la blasonatura del gonfalone, per l'esposizione all'esterno degli edifici provinciali ed in luoghi pubblici.

Art. 10

(Esposizione della bandiera nazionale con il gonfalone o bandiera della Provincia)

- 1 In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il gonfalone o bandiera provinciale, il posto d'onore spetta al tricolore nazionale.
 - 2 Se il tricolore nazionale e la bandiera provinciale sono issati su pennoni vicini, la bandiera nazionale deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
- In ogni caso la bandiera nazionale viene posta sul pennone più alto.

Art. 11

(Orario di esposizione)

- 1 L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 al tramonto.
- 2 In occasione delle riunioni del consiglio provinciale, la bandiera tricolore, il gonfalone o la bandiera provinciale sono esposti per tutta la durata della seduta anche oltre il tramonto.
- 3 Se l'esposizione avviene in ore notturne, la bandiera nazionale, il gonfalone o la bandiera provinciale vanno adeguatamente illuminati.

Art. 12

(Uso dello stemma)

- 1 L'uso dello stemma della Provincia può essere autorizzato dal Presidente, quando ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associata in tutti i campi dell'agire umano.
- 2 Qualora il Presidente ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, è tenuto alla revoca dell'autorizzazione.
- 3 L'indebito uso dello stemma è perseguito ai sensi di legge.

Art. 13

(Entrata in vigore del regolamento)

- 1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'acquisito visto di legittimità e la successiva esposizione all'Albo pretorio per 15 giorni.

ALLEGATO "A"

Elenco delle manifestazioni civili, patriottiche e religiose in cui è autorizzata la esposizione o la partecipazione del gonfalone o bandiera provinciale.

DATA DECORRENZA	INDICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
11 febbraio	Anniversario Concordato con la Santa Sede
23 aprile	Festa del Patrono
25 aprile	Anniversario della Liberazione
1° maggio	Festa del Lavoro
1ª domenica di giugno	Festa della Repubblica
_____	Festività del Corpus Domini
1ª domenica di novembre	Festa dell'Unità Nazionale

